



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE N. 10 del 7/10/2003

Poteri dei funzionari dell'Ufficio Contenzioso Tributario dell'Agenzia delle Entrate. Consultazione dei ruoli d'udienza e dei fascicoli processuali, ai sensi dell'art. 24, lett. i) del D.Lgs. 31/12/1992, n. 545.

Nella seduta del 7 ottobre 2003 composto come da verbale in pari data;
VISTE le relazioni trasmesse con note prot. 1760 e 2438, datate rispettivamente 10 marzo 2003 e 3 aprile 2003, con le quali il Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Campania chiede il parere di questo Consiglio di Presidenza in ordine all'argomento in epigrafe indicato, da trasporre, ove ritenuto opportuno, in apposita Risoluzione;

VISTA la relazione qui trasmessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale, datata 12 settembre 2003, con la quale si formulano osservazioni per le valutazioni di competenza di questo Consiglio di Presidenza;

RAVVISATA l'opportunità a fornire sul punto, indicazioni di massima ai Signori Presidenti di Commissione e di sezione delle CC.TT, allo scopo di uniformare l'operato delle presidenze nei confronti dei funzionari preposti all'assistenza e alla rappresentanza dell'Amministrazione Finanziaria nei giudizi innanzi all'Autorità Giudiziaria Tributaria;

Esaminati gli atti e udito il Relatore Cons. Giuseppe BELLITTI;

Considerato

In via preliminare, occorre procedere ad inquadrare quali siano i poteri dei funzionari dell'Ufficio Avvocatile, istituito presso l'Ufficio del Contenzioso Tributario della Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate. Il quesito posto dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Campania, circa i poteri spettanti ai funzionari dell'Ufficio Avvocatile costituito presso l'Ufficio del Contenzioso Tributario di quella Direzione Regionale, offre l'opportunità per esaminare il problema in termini generali con riferimento ai funzionari degli Uffici del Contenzioso di tutte le Direzioni Regionali della stessa Agenzia.

Norma di riferimento, ai fini che occupano, è l'art. 11, co. 2, del d.lg. n° 546/92, che recita: "L'Ufficio (...) nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'Ufficio del contenzioso della Direzione Regionale (...) ad esso sovraordinata.". La disposizione evidentemente consente all'Ufficio del Contenzioso Tributario della Direzione Regionale di svolgere ogni attività processuale inerente ai giudizi in cui è parte un Ufficio ad

essa Direzione subordinato (cfr. anche Circ. Min. Ec. e Fin. n° 98/E del 23 aprile 1996). Così come è evidente che, sulla base del d.lg. 30 luglio 1999, n° 300, l'Agenzia delle Entrate è legittimata ad esercitare le competenze, anche di natura processuale, ad essa attribuite dalla legge. Più in dettaglio, l'art. 66 del citato d.lg. n° 300/99, rubricato "Statuti" (delle Agenzie Fiscali, *n.d.e.*), prevede che l'Agenzia abbia il potere, attraverso disposizioni interne – comunque emanate nel rispetto delle esigenze della conduzione aziendale - di procedere all'organizzazione degli Uffici di livello centrale e periferico (ivi incluso il potere di "denominazione" dei predetti Uffici), nella misura ritenuta più conforme al buon andamento degli Uffici e, finalmente, all'interesse pubblico.

Con riferimento al caso di specie, dalle risultanze documentali si rileva che l'Ufficio Avvocatile è stato istituito con Decreto Direttoriale n° 7238/01 del 31 gennaio 2001 presso l'Ufficio del Contenzioso Tributario della Direzione Regionale della Campania, ed è organizzato con articolazioni interne presso i capoluoghi di Avellino, Caserta e Salerno, con finalità di assistenza agli uffici operativi nell'attività di rappresentanza nei giudizi innanzi alle Commissioni Tributarie. Pertanto, una volta manifestato e, ove richiesto, comprovato il potere rappresentativo dei funzionari dell'Ufficio Avvocatile, discendente per legge dalla loro qualità, questi ultimi non necessitano di alcuna procura o mandato speciale per esercitare presso le CC.TT. la propria funzione assistenziale o di rappresentanza in ogni singola controversia.

Resta da trattare la questione attinente alla legittimazione dei predetti funzionari alla consultazione dei ruoli di udienza e dei fascicoli processuali, formati o depositati presso le CC.TT.. In particolare, è da chiarire se i funzionari dell'A.F. possano avere accesso ai fascicoli, anche nel caso in cui l'Ufficio non sia - o non sia ancora – costituito.

Il quesito non sembra presentare particolari difficoltà interpretative, posto che esso appare facilmente risolvibile attraverso la lettura del combinato disposto tra l'art. 1, co. 2, del d.lg. n° 546/92, e l'art. 76 delle Norme di attuazione del Codice di procedura civile. Invero, in forza del generale rimando operato dal citato art. 1, co. 2, al processo tributario si applicano, per quanto non altrimenti disposto dal medesimo d.lg. n° 546/92, le norme del Codice di procedura civile compatibili con il summenzionato decreto legislativo. Soccorre, al riguardo, il testo del già dedotto articolo 76 delle Norme di attuazione, così come modificato dalla legge 6 dicembre 1994, n° 673, rubricato "Poteri delle parti sui fascicoli": "Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti, e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo." Va rimarcato che, anteriormente alla modifica introdotta nell'anno 1994, il testo della prima parte dell'articolo in questione era così dettato: "le parti o i loro difensori regolarmente costituiti possono esaminare gli atti ed i documenti (...)". E' dunque evidente che il Legislatore, in un'ottica di economia e di snellimento processuale, ha inteso svincolare l'esame di atti e documenti dal formale atto di

costituzione. Del resto, lo stesso d.lg. n° 546/92, laddove intende limitare un potere o una facoltà ai soli soggetti formalmente costituiti, adopera le parole “parti costituite” (cfr, a titolo esemplificativo, gli artt. 31, co. 1, o 33, co. 1). Negli altri casi, la qualifica di parte in senso sostanziale è sufficiente ad espletare le attività contemplate dalla Legge. Un esempio palmare di quanto riportato è rintracciabile nel procedimento cautelare (art. 47, d.lg. n° 546/92), ove le esigenze della cautela prevalgono sulle pur legittime esigenze di integrità del contraddittorio: prova ne sia che la comunicazione dell’istanza di trattazione viene fatta a tutte le parti, costituite o meno, almeno dieci giorni liberi prima della camera di consiglio utile, le quali parti (*rectius*: le sole parti “pubbliche”), indipendentemente dal fatto che siano già costituite (ne hanno facoltà, nella prassi, fino all’udienza di discussione nel merito) hanno diritto di rappresentare in contraddittorio le proprie ragioni, se del caso anche sulla base della consultazione dei fascicoli processuali.

Conclusivamente, va senz’altro riconosciuta ai funzionari dell’Ufficio Avvocatile, ed in generale, ai funzionari dell’Ufficio del Contenzioso Tributario, la legittimazione alla consultazione dell’ordine di discussione delle cause (art. 116 disp. att. c.p.c.), nonché all’esame degli atti e dei documenti inseriti nei fascicoli processuali, a prescindere dall’avvenuta costituzione dell’Amministrazione da detti funzionari rappresentata o assistita.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

di approvare il testo della Risoluzione nei sensi di cui in motivazione.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 545/92, al Direttore dell’Agenzia delle Entrate nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

F.to IL PRESIDENTE
Ennio Attilio SEPE